

CONTRATTO

per la fornitura in service di un sistema laser per l'estrazione di elettrocateri cronicamente impiantati in pazienti con pacemaker e defibrillatore per l'UOC di Cardiologia dell'Ospedale San Bortolo dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica"

Gara n. 8366962, CIG 8999690B1F, ID procedura Sintel 148516323

tra:

Azienda ULSS n. 8 "Berica", con sede legale in Vicenza, Viale Rodolfi n. 37, C.F. e P.IVA 02441500242, in persona del Dott. Giorgio Miotto, Direttore dell'UOC Provveditorato, Econmato e Gestione della Logistica, autorizzato alla firma giusta Delibera n. 705 dello 06/05/2022, di seguito anche **"Committente"** o **"Parte"**

e

Philips S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Viale Sarca n. 235, iscritta al registro imprese tenuto presso la CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi al n. 00856750153, REA MI-88001, C.F. e P.IVA 00856750153, in persona del Sig. Roberto Secli, nato a _____

_____, in qualità di Procuratore speciale e Legale rappresentante, giusta procura di data 19/05/2021, resa innanzi al Dott. Luca Amato, Notaio in Roma, Repertorio n. 58465 Rogito n. 16986, di seguito anche **"Appaltatore"** o **"Parte"**.

Premesso che:

- con Delibera n. 2192 del 10/12/2021 è stato disposto di indire una procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 art. 63, comma 2, lettera b) per l'affidamento della fornitura in service di un sistema laser ad eccimeri per l'estrazione di elettrocateri cronicamente impiantati in pazienti con pacemaker e defibrillatore per l'U.O. di Cardiologia dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza, comprensivo dell'assistenza tecnica e della fornitura del materiale di consumo dedicato;
- per il suddetto affidamento è stata espletata la procedura telematica ID 148516323, svoltasi sulla piattaforma Sintel (gara n. 8366962, CIG 8999690B1F), con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'importo a base d'asta annua di euro 187.470,00, IVA esclusa, e costi per la sicurezza pari ad euro 0,00, per la durata di 36 mesi, con facoltà di rinnovo per 24 mesi;
- con Delibera n. 705 dello 06/05/2022 la gara è stata aggiudicata alla società Philips S.p.A., come sopra identificata;
- l'Appaltatore ha fatto pervenire all'Azienda ULSS n. 8 "Berica" la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs 50/2016, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del Capitolato Speciale (fidejussione f _____ per l'importo di euro 22.400,00), e la dichiarazione di conformità a standard sociali minimi di cui all' Allegato n. 1 del Capitolato Speciale, agli atti dell'UOS Gare;
- sono pendenti la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e il ricevimento dell'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, richiesta con interrogazione Prot. _____;
- resta inteso che, in caso di esito negativo della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 o di rilascio di informazione antimafia interdittiva, il Contratto verrà risolto, ai sensi dell'art. 17 del Capitolato Speciale.

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Fonti di obbligazione

La fornitura è regolata dalle disposizioni del presente Contratto, da quanto previsto in tutta la documentazione di gara che, sebbene non fisicamente allegata, s'intende come parte integrante del Contratto, ed in particolare, da quanto previsto dalla Lettera di invito, dal Capitolato Speciale, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica. Per quanto non espressamente previsto, la fornitura è regolata dalle

disposizioni del D.lgs 50/2016, Codice sui contratti pubblici, e del Codice civile (c.c.) in materia di obbligazioni e contratti. Le premesse suesposte fanno parte integrante del Contratto.

Art. 2 Oggetto del Contratto

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire a regola d'arte la fornitura in service di un sistema laser ad eccimeri per l'estrazione di elettrocateri cronicamente impiantati in pazienti con pacemaker e defibrillatore per l'U.O. di Cardiologia dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza.

L'Appaltatore dovrà fornire una apparecchiatura, una garanzia full risk di 24 mesi, l'assistenza tecnica full risk allo scadere del periodo di garanzia, materiale di consumo (dispositivi) e la formazione del personale addetto al sistema.

Art. 3 Decorrenza e durata del Contratto

Il Contratto decorre dalla data del collaudo avvenuto con esito positivo ed avrà la durata di 36 mesi, con eventuale opzione di rinnovo per altri 24 mesi a favore del Committente.

Art. 4 Corrispettivo della fornitura

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire la fornitura verso il pagamento dei seguenti corrispettivi:

1) DISPOSITIVI

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n
Descrizione	Denominazione commerciale del prodotto	Codice prodotto	CND	Eventuale RDM	Fabbisogno	Quantitativo	Prezzo unitario	Importo totale annuo (colonna g x colonna f)	% Aliquota IVA applicata	Pezzi per confezione	% di Sconto offerto rispetto al Prezzo di Listino
Kit Accessori	Accessory Kit	518-027	C0280	225078	15	15	300,00	4.500,00	22	1	50%
Stiletto	LLD#1 Kit	518-018	C0280	38430	24	24	2.500,00	60.000,00	22	3	44,44%
Stiletto	LLD#2 Kit	518-019	C0280	38430							
Stiletto	LLD#3 Kit	518-020	C0280	38430							
Stiletto	LLD E Kit	518-039	C0280	38430							
Stiletto	LLD EZ Kit	518-062	C0280	38430							
Stiletto	LLD#1 single	518-021	C0280	38430						1	
Stiletto	LLD#2 single	518-022	C0280	38430							
Stiletto	LLD#3 single	518-023	C0280	38430							
Stiletto	LLD EZ single	518-067	C0280	38430							
Introduttore laser	GlideLight 12 fr	500-301	C0280	473902	15	15	5.800,00	87.000,00	22	1	51,66%
Introduttore laser	GlideLight 14 fr	500-302	C0280	473902							

Introduttore relaser	GlideLight 16 fr	500-303	C0280	473902							
TOTALE ANNUO								151.500,00			

Corrispettivo totale annuale per dispositivi: € 151.500,00, euro centocinquantunmilacinquecento/00, IVA esclusa.

2) STRUMENTI IN NOLEGGIO E RELATIVI CANONI DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA FULL RISK

Descrizione apparecchiatura	Denominazione apparecchiatura	Q.tà	Cassa produttrice	Modello	Codice apparecchiatura	CND	RD M	Valore di mercato	Canone annuo Noleggio (singola apparecchiatura)	Canone annuo Assistenza tecnica full risk, allo scadere dei 24 mesi di garanzia full risk (singola apparecchiatura)	% Aliquota IVA applicata
Laser ad eccimeri	Philips Laser System	1	Philips	PLS	LAS-100	Z12011001	2090315	255.000,00	30.000,00	16.500,00	22
TOTALE ANNUO									30.000,00	16.500,00	

Canone annuo di noleggio: € 30.000,00, euro trentamila/00, IVA esclusa.

Canone annuo Assistenza tecnica full risk, allo scadere dei 24 mesi di garanzia full risk per il sistema offerto: € 16.500,00, euro sedicimilacinquecento/00, IVA esclusa.

A) Importo totale triennale per dispositivi, IVA esclusa: € 454.500,00, euro quattrocentocinquantaquattromilacinquecento/00

B) Importo totale triennale per il noleggio del sistema offerto, IVA esclusa: € 90.000,00 euro novantamila/00

C) Importo totale annuale per l'assistenza tecnica full risk del sistema offerto (allo scadere della garanzia full risk 24 mesi), IVA esclusa: € 16.500,00 euro sedicimilacinquecento/00

D) [= A triennale + B triennale + C annuale] Corrispettivo totale offerto "Sistema laser per estrazione elettrocateri in pazienti " IVA esclusa: € 561.000,00 euro cinquecentosessantunmila/00

La formazione degli operatori addetti all'uso delle apparecchiature, dei ruoli medico, sanitario e tecnico, anche di nuovo inserimento nel corso del contratto, sarà eseguita dall'Appaltatore a titolo gratuito.

I quantitativi di dispositivi sopra indicati si riferiscono a fabbisogni presunti, sono indicativi e non impegnativi. L'Appaltatore dovrà fornire i quantitativi indicati negli ordini che saranno emessi dal Committente.

Art. 5 Fatturazione e pagamenti

Per i dispositivi l'Appaltatore dovrà emettere fattura a seguito del ricevimento di apposito ordine di fornitura e della effettiva consegna.

Per i canoni di noleggio delle apparecchiature e per i canoni di assistenza tecnica full risk (da prestarsi allo scadere dei 24 mesi di garanzia full risk) l'Appaltatore dovrà emettere fattura trimestrale posticipata, a seguito del ricevimento di apposito ordine di fornitura e della effettiva esecuzione, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data del verbale di collaudo.

L'Appaltatore dovrà emettere e trasmettere le fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it/>.

La fattura elettronica dovrà essere intestata all'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e dovrà riportare:

descrizione delle componenti dell'attrezzatura e relativa quantità

il numero e la data dell'ordine a fornitore

il numero e la data del DDT di consegna

CIG

Codice Univoco Ufficio UF18LR

In caso di fornitura di un dispositivo medico, in ottemperanza a quanto disposto con Circolare del Ministero della Salute DGSISS-001341_P del 19/02/2016, il Appaltatore dovrà riportare, in ciascuna fattura, i seguenti dati:

nel campo "Codice Tipo" =DMX, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico

1 per dispositivo medico o diagnostico in vitro

2 per sistema o kit assemblato

nel campo "Codice Valore" = Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca Dati e Repertorio Dispositivi Medici (DM 21 dicembre 2009)

Il mancato adempimento di cui sopra comporterà per l'Appaltatore l'impossibilità di accedere alla quota di ripiano dell'eventuale superamento del tetto nazionale dei dispositivi.

Il Committente potrà richiedere la compilazione di ulteriori campi nel rispetto delle normative vigenti, nazionali e regionali, in tema di tracciato di fatturazione elettronica dei Dispositivi Medici.

Per indirizzare correttamente le fatture, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UF18LR, reperibile anche nel sito www.indicepa.gov.it.

Il Committente non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

Le fatture saranno emesse in conformità ai prezzi proposti in sede di gara di appalto, che dovranno comprendere tutto quanto richiesto dal Capitolato Speciale e quanto integrativamente proposto dall'Appaltatore in sede di offerta.

L'IVA a carico del Committente sarà applicata nella misura ridotta, ove previsto dalla normativa vigente.

Non possono essere addebitati al Committente costi derivanti dalla fornitura di dispositivi erogati prima della data di emissione degli ordini di fatturazione.

Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 30 giorni dalla data di accertamento della prestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

I pagamenti saranno effettuati su conto corrente dedicato intestato all'Appaltatore.

Gli interessi moratori saranno corrisposti ai sensi del D. Lgs. 231/2002.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a condizione che la fornitura sia stata regolarmente eseguita, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica.

A garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, il Committente potrà sospendere i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino ad esatto adempimento, ex art. 1460 c.c., o a definizione della contestazione, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Resta, tuttavia, espressamente inteso che l'Appaltatore non potrà sospendere unilateralmente la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto e nei singoli ordinativi di fornitura in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti.

Nel caso in cui l'Appaltatore sospenda unilateralmente la fornitura, il Committente potrà annullare l'ordine di fornitura e/o risolvere il Contratto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R., ex art. 1456 c.c..

Sul valore del Contratto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo, pari al 20 per cento, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Art. 6 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e 21 del Capitolato Speciale.

Ogni modifica relativa ai dati trasmessi al Committente ai fini della tracciabilità dei flussi finanziaria dovrà avvenire entro 7 giorni dalla modifica.

Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il Contratto dovrà considerarsi risolto.

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, l'Appaltatore dovrà inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo.

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal presente articolo comporterà la risoluzione del Contratto, ex art. 1456 c.c..

Art. 7 Cessione dei crediti

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore a seguito della regolare e corretta esecuzione del Contratto, nel rispetto dell'art. 106, co. 13 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

E' fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Committente ceduto di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore cedente. Il cessionario assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 6.

Art. 8 Penali

Saranno applicate penali nei casi, nella misura e con le modalità previsti dall'art. 15 del Capitolato Speciale.

Gli inadempimenti contrattuali che possono luogo all'applicazione delle penali saranno contesti all'Appaltatore per iscritto.

In caso di contestazione di inadempimento, l'Appaltatore dovrà rappresentare al Committente, per iscritto, tramite PEC o raccomandata A.R., le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Qualora le controdeduzioni non pervengano al Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, a giudizio del Committente, le penali potranno essere applicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Art. 9 Risoluzione del Contratto

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., in caso di grave inadempimento dell'Appaltatore degli obblighi contrattuali, il Committente potrà assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata A.R., un termine per adempiere non inferiore a 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'intimazione.

Entro tale termine l'Appaltatore dovrà adempiere o rappresentare al Committente, per iscritto, tramite PEC o raccomandata A.R., le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione.

Qualora le controdeduzioni non pervengano al Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, a giudizio del Committente, e l'Appaltatore non abbia adempiuto, il Contratto verrà risolto.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Committente potrà far valere la risoluzione di diritto del Contratto nei casi previsti dall'art. 17 del Capitolato Speciale e negli altri casi previsti dal presente Contratto.

Art. 10 Recesso unilaterale

a) Recesso unilaterale

Il Committente si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC o raccomandata A/R..

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.

In caso di recesso da parte del Committente, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di quanto esattamente eseguito nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. Tale decimo sarà calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

b)Recesso unilaterale per giusta causa

Il Committente si riserva il diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto in caso di sopravvenienza di norme e/o in caso di attivazione di una convenzione CONSIP o di aggiudicazione di appalto in ambito regionale/area vasta e/o mutamenti di carattere organizzativo/logistico interessanti il Committente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura e/o per motivi di interesse pubblico, con un preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al Appaltatore con PEC o raccomandata A/R.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 11 Incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell'A.N.A.C. n. 1064 dell'13/11/2019, con la sottoscrizione del presente Contratto l'Appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti di Pubbliche Amministrazioni che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell' Appaltatore medesimo, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con la Pubblica Amministrazione a pena di nullità del Contratto.

Art. 12 Codice di comportamento dei dipendenti

L'Appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", approvato con deliberazione n. 1700 del 13/12/2018, consultabile all'indirizzo web www.aulss8.veneto.it/provvedimenti/delibera%20f_ta_1_DDG_2018_1700.pdf, pena la risoluzione del Contratto.

Art. 13 Protocolli e patti di integrità

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture consultabile sul sito della Giunta Regionale del Veneto: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 14 Informazioni antimafia atipiche

Il Committente si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

Art. 15 Comunicazione tentativi di estorsione

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente al Committente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della fornitura nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Art. 16 Trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda ULSS n. 8 "Berica", Viale Rodolfi, 37 -36100 Vicenza, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, tel 0444 753465, Fax: 0444 753326, PEC: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, e-mail: direzione.generale@aulss8.veneto.it.

Il Responsabile della protezione dei dati è Compliance Officer e Data Protection di Polito Dott.ssa Filomena, E-mail: rpd@aulss8.veneto.it.

L'Appaltatore dichiara di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 29 del Capitolato d'Speciale e presta il proprio consenso al trattamento.

Art. 17 Responsabile esterno del trattamento dei dati

Con separato accordo il Committente nomina l'Appaltatore Responsabile esterno del trattamento dei dati.

Art. 18 Direttore dell'esecuzione del Contratto

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il Dott. Antonio Rossillo, Responsabile dell'UOS Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione del P.O. di Vicenza, tel. 0444 75- 7725, e-mail: antonio.rossillo@aulss8.veneto.it, nominato con Delibera n. 705 del 06/05/2022.

Art. 19 Spese contrattuali, imposte e tasse

Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ex art. 5 D.P.R. n. 131 del 1986.

Tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del Contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il Contratto, ad esclusione dell'imposta sul valore aggiunto che rimane a carico del Committente, sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 20 Clausola compromissoria

Il presente Contratto non prevede la clausola compromissoria.

Art. 21 Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

In ogni caso, nelle more del pronunciamento dell'autorità giudiziaria, l'Appaltatore non potrà sospendere o interrompere la fornitura, pena l'escussione della cauzione definitiva posta a garanzia della corretta esecuzione del Contratto e fatta salva la possibilità per il Committente di agire per il risarcimento del danno subito.

Azienda ULSS n. 8 "Berica"

Il Direttore

UOC Provveditorato, Economato e

Gestione della Logistica

Dott. Giorgio Miotto

Philips S.p.A.

Il Legale rappresentante

Sig. Roberto Secli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice civile, si approvano espressamente gli artt. 8, 9, 10 a) e b), 11, 12, 13, 14, 15 e 21 del Contratto.

Philips S.p.A.,
Il Legale rappresentante
Sig. Roberto Secli

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 2D3A2E10A274FF6D59A8DC9790408A50E2A92931A0B76C050816F8F8B0204FA6

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: SECLI ROBERTO

Firma in formato pdf: Miotto Giorgio

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocollo 0094714/22

Data Protocollo 15/09/2022

Oggetto FORNITURA IN SERVICE LASER AD ECCIMERI - GARA N. 8366962

Mittente PHILIPS S.P.A. MILANO

UOR Competente UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

UOR Conoscenza

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <https://berica-ws.siavcloud.com/PortaleGlifo/>

IDENTIFICATIVO 3EG7J-3286

PASSWORD ZEChT

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

